

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 15, L. 241/1990**

La Regione Lazio, con sede a Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 (di seguito "Regione/PA"), nella persona del dr. Marco Marafini, domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Direttore della Direzione Ragioneria Generale

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona del Commissario Straordinario Tullio Del Sette, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Ente nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2025 registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 2025.

per la gestione dell'Archivio Informatico Regionale delle Tasse Automobilistiche come previsto dall'art. 51, comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 danno atto di quanto segue.

PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dal DPR 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982 come convertito dalla legge n. 53 del 1983;
2. l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative al tributo;
3. l'art. 17, comma 10, della l. n. 449 del 1997 ha attribuito alle Regioni le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;
4. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici", ed in particolare al comma 2 bis dispone che: "Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo";
5. art. 51 del Decreto-Legge 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 tra l'altro recita:

al comma 1 *"Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle*

società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”;

al comma 2-bis. “Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo;”

al comma 2-ter. “L'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2 bis;

al comma 2 -quater “Dall'attuazione dei commi 2- bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;

al comma 3- bis (di recente adozione) “Per le finalità e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della società ACI Informatica S.p.A., che opera in regime di in house providing dell'Automobile Club d'Italia ed è dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa società, al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attività informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, **in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ad ambiti affini.**

CONSIDERATO che ACI, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e senza scopo di lucro con struttura federativa, è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;

CONSIDERATO che ACI, inoltre:

- gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con R. D. L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- applica, incassa e riversa per conto delle province e delle città metropolitane l'imposta provinciale di trascrizione;
- ha realizzato in collaborazione con AgID un Hub denominato PagoBollo per l'erogazione di servizi di pagamento della tassa automobilistica verso le Pubbliche Amministrazioni, completamente integrato con la predetta piattaforma, che consente dal 1° gennaio 2020, grazie all'integrazione con i dati del PRA di individuare correttamente il soggetto passivo ed il soggetto attivo di imposta, ed effettuare in via esclusiva sulla piattaforma PagoPA secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, tutti i pagamenti inerenti la tassa automobilistica;
- gestisce, ai sensi dell'art. 93 bis comma 1 del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022”), il REVE (Registro Veicoli Esteri) utilizzati per la circolazione nel territorio italiano;

- ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
- risulta l'unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo PRA ai sensi dell'art. 51, comma 2 ter, D.L. n. 124 del 2019, in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. secondo la normativa speciale e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte della Regione); la locuzione che "l'unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l'ACI" è **estensiva** rispetto a quanto disposto con le norme sopra citate; l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 418/98, regolamento attuativo dell'art. 17, comma 10, L. n. 449 del 1997 consente alla Regione di avvalersi degli uffici dell'ACI per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica, specificatamente, per quanto nel presente accordo la gestione dell'archivio automobilistico regionale;

RICHIAMATA la Legge Regionale 8 agosto 2025, n. 15 ed in particolare l' **Art. 4** (*Modifica all'articolo 2, comma 21, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale e successive modifiche*). I. Al comma 21 dell'articolo 2 della l.r. 17/2014 le parole da: "la Regione può affidare a terzi" fino alle parole: "(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi)", sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche, nonché avvalersi, per le attività inerenti alla gestione della tassa automobilistica, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche."

RICHIAMATA, quale parte integrante e sostanziale del presente documento/accordo di cooperazione, la D.G.R. num.573 del 03/07/2025 con Oggetto: Modifica D.G.R. n. 588/2022 recante all'oggetto: "Tassa automobilistica regionale - Internalizzazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e relativa gestione tramite l'applicativo N-STAR. Approvazione dello schema dell'Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio e ACI avente validità fino al 31 dicembre 2025 per il controllo, la riscossione e la gestione della tassa automobilistica regionale". Interpretazione condivisa dell'accordo tra Regione Lazio e ACI: Approvazione del verbale dell'8 Maggio 2025," inserito nel BUR n.55 Ordinario del 08/07/2025;

RICHIAMATA la decisione del Tar Lazio, sez. V, 3/01/2025 n. 105, pertinente al caso di specie, con la quale tra l'altro si è stabilito che non può essere qualificato come affidamento diretto l'accordo tra la Regione Lazio e ACI per il controllo, la riscossione e la gestione della tassa automobilistica regionale, atteso che lo stesso non ha ad oggetto, in via diretta, l'attività di riscossione del tributo in questione, né è previsto un corrispettivo, ma un ristoro delle spese rendicontate trimestralmente (ossia una remunerazione tra le parti), con la conseguenza che allo stesso sono applicabili i principi di diritto stabiliti dalla sentenza del CdS, V sez., n. 7785/2024, secondo cui "i compiti affidati all'ACI nella gestione dell'Archivio informatico regionale non rientrano nell'ambito dell'applicazione della Direttiva n. 24 del 2014, e quindi si sottrae... all'applicazione delle norme ad evidenza pubblica. Nella specie, le parti pubbliche dell'Accordo sono tutte titolari dell'obbligo di servizio pubblico la cui regolazione è oggetto dell'Accordo stesso".

RICHIAMATO l'art.7 comma 4 del decreto legislativo n.36 del 2023, che si pone in continuità con la previgente disposizione dell'art. 5 comma 6 del d. lgs n. 50/2016, introducendo l'espressa condizione per la fattibilità degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni in forza dell'art. 15 della legge n.241 del 1990, della "effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni" e della necessità che l'accordo determini "una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti".

VISTO l'art. 15 della legge n.241 del 1990, letto in combinato con l'art.11;

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, la delibera di Giunta regionale di approvazione del presente, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Accordo di cooperazione, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

La Regione e l'ACI con la sottoscrizione del presente accordo intendono disciplinare la cooperazione finalizzata alla corretta, aggiornata, tenuta ed implementazione, non ultimo con digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi, dell'Archivio tributario regionale tassa auto (competenza Regionale) e a cascata sinergica la implementazione dell'Archivio Nazionale tassa auto (competenza Aci);

Nel dettaglio la gestione informatica di:

- a. costituzione, aggiornamento, implementazione, trasferimento dati e bonifica dell'archivio regionale tassa auto;
- b. controllo di qualità dei sistemi e dei dati
- c. formulazione di una proposta tecnico/economica con adeguata valutazione della tutela dei dati per la tenuta dell'archivio tributario
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali da trasmettere alla Regione per l'adozione delle procedure e procedimenti di competenza nella riscossione della tassa auto;
- e. implementazione dell'archivio con le necessarie funzioni e servizi a completamento della gestione amministrativa dei servizi per il contribuente;

ART. 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI NELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di implementare e gestire l'archivio della tassa auto informatico regionale, di verificare la qualità del dato e della sua congruenza, di abbinare i fatti che provengono dalle diverse fonti nazionali/ regionali e internazionali alla targa ed alla posizione fiscale del soggetto passivo, di aggiornare nell'archivio la posizione con gli eventi comunicati dall'intestatario del veicolo al PRA e di abbinare, sempre nell'archivio regionale e nazionale i pagamenti effettuati sulla piattaforma pagoPA, in via spontanea prima dell'avvio delle procedure di controllo, attraverso i sistemi pagobollo/pagopa, di notificare degli atti attraverso il collegamento a SEND se richiesto dalla Regione;

Il dato regionale confluisce nell'archivio nazionale tassa auto (ANTA);

La Regione è invece tenuta al controllo delle posizioni fiscali irregolari, al controllo sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria rinveniente dall'archivio tributario, alle attività amministrative relative agli istituti di cui alle esenzioni e rimborsi dal pagamento tassa auto; all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica, alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro Concessionario) per il recupero automatizzato della tassa automobilistica. Inoltre la Regione si occupa dell'attività di adozione e notifica, ove necessario, degli atti di accertamento e di irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 473 del 1997. La Regione garantisce una attività di informazione continua in forma "bonaria" al cittadino/ contribuente al fine di accelerare il processo di riscossione;

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

L'accordo di cooperazione ha durata TRIENNALE e decorre dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028

ART. 5 –RIMBORSO COSTI PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE

Per il 2026 il trasferimento di risorse per l'espletamento delle attività di cui al presente schema di Accordo a favore di ACI è parametrato sulla base del circolante PRA, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato "Autoritratto" alla data del 31 dicembre 2024, per n. veicoli 5.222.857 ed un valore unitario di € 0,530, pari ad un importo complessivo di € 2.768.114,21, comprensivo delle attività di cui al successivo articolo 10.

Per le annualità successive si provvederà alla rideterminazione delle risorse necessarie sulla base dell'ultimo circolante consolidato e pubblicato su "Autoritratto".

Il suddetto importo sarà riconosciuto ad Aci in 4 soluzioni trimestrali.

Le note di addebito emesse da ACI, previa rendicontazione tecnica delle attività svolte, sono liquidate dalla Regione entro 30 giorni.

ART. 6 – TAVOLO TECNICO ACI-REGIONE

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo è costituito il "Tavolo Tecnico" composto da 4 (quattro) rappresentanti, due nominati da Regione e due nominati da ACI. La nomina viene formalizzata in una determinazione dirigenziale assunta dal Direttore della Ragioneria Generale della Regione Lazio.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica in forma annuale e si riunisce su richiesta di una delle parti.

Il tavolo tecnico ha altresì il compito di verificare lo stato di attuazione del piano annuale

ART. 7 – CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o validità del presente Accordo.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, la controversia sarà devoluta alla risoluzione secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Accordo di cooperazione si fa rinvio a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

Il presente accordo di cooperazione potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni a seguito dell'assunzione di decisioni condivise in sede dell'organo di autogoverno della tassa auto (Comitato Interregionale di gestione dell'archivio nazionale tasse auto (Ciganta).

Art.9 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme nazionali o regionali, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, alla sicurezza dei dati e dell'archivio, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate senza l'applicazione di ulteriori oneri.

Art. 10 – PRIVACY E TRASPARENZA.

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica (ANTA) è l'ACI; titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Giunta della Regione Lazio.

ACI e Regione, per la presente convenzione, sono rispettivamente "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati): Aci è responsabile del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale e Regione è responsabile del trattamento per i dati contenuti in ANTA per quanto di competenza. I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato "Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR 679/2016" Allegato I) dell'Accordo di cooperazione.

Per la Regione

Per l'ACI